



CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1193 c.o.m.

Mancato superamento dei corsi e degli esami prescritti

Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.

Abrogato dal 27 marzo 2012 · versione 9

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	IX — Avanzamento degli ufficiali dell'aeronautica militare ..
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1193-mancato-superamento-dei-corsi-e-degli-esami-prescritti>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it